

## PARERE N. 67 del 21/02/2024

### SULLA COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE– ANNO 2024

Il sottoscritto **Revisore dei Conti** del Comune di Caluso, nella persona del Dott. **Claudio Gianasso**, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/09/2021,

#### VISTO CHE

• l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*, è effettuato dall'organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Revisore dei Conti; l'art. 8, comma 7, del CCNL del 16/11/2022 del comparto Funzioni Locali che prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001”*;

#### PREMESSO CHE

- le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:
- all'art. 40, comma 3 bis che *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione”*; all'art. 40, comma 3 quinquies che *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale”*, da cui consegue la nullità delle clausole difformi; all'art. 40, comma 3 sexies che *“A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1”*; i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori; come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovverosia nel caso di specie, il Revisore dei Conti deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando *“norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto”*;

il predetto controllo deve essere effettuato dall'organo di revisione economica – finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

### *RICHIAMATA*

- la seguente documentazione:
  - La deliberazione C.C. n. 68 del 27/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione 2024/2026;
  - La deliberazione G.C. n. 1 del 09/01/2024 con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2024 – 2026 parte finanziaria
  - i successivi atti di variazione del bilancio e del P.E.G.;
  - il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
  - il vigente regolamento di contabilità;
  - il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
  - il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2023-2025;
  - il nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022;

### *PREMESSO CHE*

Il Comune di Caluso ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Pareggio di Bilancio” e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

### *CONSIDERATO CHE*

- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale; la costituzione
- di tale fondo risulta di competenza del Responsabile Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona;

### *RAVVISATA*

l'esigenza, in questa sede, di determinare provvisoriamente la consistenza del fondo stabile per l'anno 2024 ai fini del pagamento degli istituti a carattere automatico (progressioni orizzontali e indennità di comparto) e delle indennità aventi carattere di certezza (indennità condizioni di lavoro, di turno, di reperibilità e di servizio esterno) previsti dal vigente contratto integrativo la cui obbligazione giuridica passiva diviene esigibile nel medesimo esercizio 2024;

### *ESAMINATA*

la determinazione n. 22 del 20/02/2024, avente ad oggetto “Costituzione provvisoria del fondo per le risorse decentrate parte stabile – Anno 2024”

Tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8, comma 7, del CCNL del 16/11/2022 del comparto Funzioni Locali, il sottoscritto Revisore dei Conti

*ESPRIME*

**PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di “*Costituzione provvisoria del fondo per le risorse decentrate parte stabile – Anno 2024*”

***Il Revisore dei Conti***

f.to Dott. Claudio GIANASSO